

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

16 Febbraio 1944 - XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
In Italia	Abd. annuo	L. 100	All'Estero	Abd. annuo	L. 200	In Italia	Abd. annuo	L. 120
	• semestrale	50		• semestrale	100		• semestrale	60
	• trimestrale	25		• trimestrale	50		• trimestrale	30
	Un fascicolo			Un fascicolo			Un fascicolo	

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 50—	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100—
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte II

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 23 Gennaio 1944
XXII, n. 15.

Stemma e Sigillo dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 23 Gennaio 1944
XXII, n. 15.

Stemma e Sigillo dello Stato.

IL DUCE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA CAPO DEL GOVERNO

Ritenendo opportuno stabilire la foggia e l'uso dello stemma e del sigillo dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D'intesa col Ministro della Giustizia:

Decreta:

Art. 1.

Lo stemma dello Stato è formato da uno scudo sannitico dai colori nazionali interzati in palo, sormontato da un'aquila, col bianco caricato del Fascio Repubblicano.

La foggia di detto stemma è effigiata nella tavola unita al presente decreto.

Art. 2.

Il sigillo dello Stato porta impresso il Fascio Repubblicano e la leggenda « Repubblica Sociale Italiana ».

La foggia del detto sigillo è effigiata nella tavola annessa al presente decreto.

Art. 3.

I sigilli delle Amministrazioni dello Stato riproducono il sigillo dello Stato e recano inoltre in un cerchio interno l'indicazione dell'Ufficio cui si riferiscono.

Art. 4.

Il Fascio Repubblicano di cui al precedente art. 2 dovrà fregiare anche i sigilli dei notai e le fasce dei Podestà.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale addì 23 gennaio 1944-XXII.


M U S S O L I N I

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

V^o il Guardasigilli: PISENTI

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

STEMMA DELLO STATO



SIGILLO DELLO STATO

